



COMUNE DI BEVAGNA

Servizio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ANNO 2015

Componente T A S I

Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dai Regolamenti per l'applicazione delle singole componenti IMU, TASI e TARI.

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

1) PREMESSA

Con decorrenza dal 01/01/2014 è entrata in vigore, quale componente della nuova imposta unica comunale (IUC), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 669 e seguenti della L. 147/2013 e dagli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014.

Il tributo è oggetto di specifica disciplina comunale ad opera del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 04/09/2014.

Il tributo è destinato al finanziamento parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, individuati dall'art. 55 del regolamento comunale sopra citato:

- Servizio di polizia locale;
- Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e connessi;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizi di protezione civile;
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- Servizi di urbanistica e gestione del territorio;
- Servizi relativi all'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Servizi di istruzione pubblica;
- Altri servizi indivisibili individuati dalla delibera annuale.

2) PRESUPPOSTO E OGGETTO DELL'IMPOSTA

Il **presupposto** dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, **inclusa l'abitazione principale**;
- aree fabbricabili. (art. 1, comma 669, L. 147/2013).

Le definizioni di fabbricato, abitazione principale e area fabbricabile sono le medesime dell'IMU alle quali si rinvia. Va evidenziato che **sono soggetti alla TASI** anche i seguenti fabbricati **esclusi o esenti dall'IMU**:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, pur se classata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 - alle Forze armate;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - alla carriera prefettizia;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e su quelli incolti.

3) SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento del tributo (art. 1, comma 671, L. 147/2013):

- il **possessore** dell'immobile, vale a dire:
 - il proprietario;
 - l'usufruttuario;
 - l'usuario;
 - il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge supersite per la casa coniugale ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod. civ.);
 - l'enfiteuta;
 - il titolare del diritto di superficie;
- il **detentore** dell'immobile, cioè colui che dispone dell'immobile pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso (es: locatario, comodatario, occupante a qualsiasi altro titolo, ecc.).

Da rilevare che nell'ipotesi di immobili **occupati da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso**, sono **tenuti al pagamento del tributo entrambi i soggetti**,

- **il proprietario in misura del 90%**
- **il detentore in misura del 10%.**

Possessore e detentore sono titolari di due distinte e autonome obbligazioni tributarie. Pertanto, ad esempio, nel caso di locazione di un fabbricato, il proprietario sarà responsabile del versamento del 90% dell'ammontare complessivo del tributo ed il locatario del restante 10%, ed ognuno sarà responsabile solo della propria quota.

Nell'ipotesi di più possessori o più detentori i medesimi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'obbligazione tributaria gravante su ciascuno di essi. Così, ad esempio, nel caso di un'abitazione in comproprietà tra due soggetti, concessa in locazione ad altri due soggetti, il tributo sarà dovuto come segue:

- comproprietari, in misura del 90% in solido tra di loro;
- locatari, in misura del 10% in solido tra di loro. **Responsabilità solidale**

Art.1292 cod. civ. - *L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva).*

Casi particolari:

- in caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la TASI è dovuta solo dal possessore degli immobili (art. 1, comma 672, L. 147/2013);
- nel caso di **locazione finanziaria** il tributo è dovuto per intero dal locatario dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (art. 1, comma 672, L. 147/2013). L'obbligazione tributaria permane fino alla data di riconsegna degli immobili al locatore, come risultante dal verbale di consegna;
- nel caso di **locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati**, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per quelli in uso esclusivo a singoli possessori o detentori, fermi restando in capo a quest'ultimi gli altri diritti o obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ad uso esclusivo (art. 1, comma 674, L. 147/2013).

4) BASE IMPONIBILE

L'individuazione della base imponibile avviene (art. 1, comma 675, L. 147/2013) con le stesse regole dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) alla quale si rinvia.

5) ALIQUOTE E DETRAZIONI

5.1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2015 restano quelle stabilite per l'anno 2014 con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 04/09/2014.

Aliquote vigenti nel Comune di Bevagna

Descrizione aliquota	Immobili a cui è applicata	Aliquota 2015
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e Fattispecie equiparate	Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e Fattispecie equiparate	0,24%
Abitazione principale di cat. A/1-A/8-A/9) e Fattispecie equiparate	Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9) e Fattispecie equiparate	0,20%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/93	0,10%
Altri immobili	Tutti i fabbricati diversi dai precedenti e le aree fabbricabili	0,00%

Condizioni per l'applicazione delle aliquote

A) **Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze:** tale aliquota si applica:

- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale NON appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze,

- alle abitazioni possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate, appartenenti alle medesime categorie catastali di cui sopra;

- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze. Tale fattispecie è infatti equiparata per legge, dall'anno 2015, all'abitazione principale ai fini IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).

Si ricorda che ai fini del tributo:

1) è **abitazione principale** (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano:

- come **unica unità immobiliare:** nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;

- in cui il possessore e il suo nucleo familiare abbiano contemporaneamente la **dimora abituale e la residenza anagrafica** (NB: non è possibile ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale NON si ha la residenza anagrafica).

NB: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, entrambi gli immobili sono considerati abitazione principale solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate;

2) sono **pertinenze dell'abitazione principale** (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:

- siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;

- nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel conto delle pertinenze associabili vanno quindi considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell'abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini del tributo, solamente una. Le altre due dovranno scontare il tributo con l'aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C/6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.

Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale dovrà scontare il trattamento dell'abitazione principale. *Se, invece, l'abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all'abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini del tributo, un'altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l'aliquota prevista per gli altri fabbricati.* Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell'abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 817 del codice civile.

N.B. Ai fini del tributo sono abitazioni principali solo quelle destinate a dimora abituale e residenza anagrafica del possessore, per cui, fatti salvi eventuali futuri orientamenti ministeriali, ad oggi assenti:

- NON è abitazione principale quella destinata a residenza anagrafica e dimora abituale dell'occupante diverso dal titolare dei diritti reali sulla medesima (es: locatario o comodatario). Tale fabbricato dovrà pertanto applicarsi l'aliquota prevista per gli altri fabbricati (azzerata nel Comune di Bevagna). Ciò in quanto a norma dell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013 è abitazione principale quella definita tale ai fini IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).

B) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: l'aliquota si applica ai fabbricati aventi i requisiti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 e, ove iscritti in catasto, risultanti classificati nella categoria D/10 o aventi l'annotazione prevista dal D.M. 26/07/2012 e dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 07/08/2012.

I fabbricati rurali ad uso abitativo sono invece soggetti al tributo con l'aliquota dell'abitazione principale, ove iscritti o iscrिवibili nelle categorie catastali abitative e destinati a residenza anagrafica e dimora abituale di uno dei titolari di diritti reali sulle medesime.

Per tutti i fabbricati diversi dai precedenti e le aree fabbricabili nel Comune di Bevagna l'aliquota TASI è stata azzerata, quindi non sono da conteggiarsi nella base imponibile.

6.2 Detrazione

Nel Comune di Bevagna non sono state deliberate detrazioni TASI

7) CALCOLO DELL'IMPOSTA E VERSAMENTO

Il tributo è dovuto, nel caso di immobili occupati da soggetti differenti dai titolari dei diritti reali sugli stessi, sia da quest'ultimi (nella misura del 90%) e sia dagli occupanti (10%).

Come già evidenziato:

- le obbligazioni relative ai titolari dei diritti reali ed agli occupanti sono autonome: pertanto, ad esempio, il proprietario non è responsabile del versamento gravante sugli occupanti;
- nel caso di più titolari di diritti reali sullo stesso immobile per il pagamento del tributo, relativamente alla quota gravante sui medesimi (90%), vi è una responsabilità solidale. Pertanto, tutti i contitolari sono responsabili per tutto l'importo ed il tributo può essere versato per intero da uno qualsiasi dei coobbligati, con contestuale liberazione degli altri. Tuttavia, per esigenze di semplicità, laddove possa risultare più agevole per il contribuente, sono ammessi pagamenti pro-quota in base alle percentuali di possesso, fatta comunque salva la responsabilità di tutti i contitolari nel caso in cui il tributo non sia stato (sempre per la quota del 90% nel caso in cui vi siano occupanti diversi dai titolari dei diritti reali sull'immobile) complessivamente assolto. Il conteggio del tributo deve avvenire comunque considerando la quota di possesso di ciascun contitolare ed applicando l'aliquota della situazione riguardante ciascuno di essi;
- nel caso di più utilizzatori dell'immobile diversi dai titolari dei diritti reali sullo stesso (es. più occupanti di un immobile in locazione), la quota del tributo su di essi gravante (10%) deve essere versata in maniera unitaria, con responsabilità solidale tra gli stessi.

Il tributo:

- o è dovuto per anni solari;
- o è rapportato al periodo dell'anno nel quale si è protratto il possesso o la detenzione.

RIDUZIONI

A norma dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, a decorrere dal 2015, il tributo dovuto per *una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso è ridotto di 2/3.*

Si ricorda che sarà disponibile nel sito internet del Comune un'apposita procedura che consente il conteggio del tributo dovuto per l'anno 2015 e la predisposizione del modello di versamento.

8) VERSAMENTO DEL TRIBUTO

8.1 Rate e scadenze

Il versamento del tributo avviene in autoliquidazione.

Per L'ANNO 2015 deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate:

- **Prima rata:** in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2014, sopra riportate. La rata deve essere versata **entro il 16/06/2015**.
- **Seconda rata:** da determinarsi a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata sempre con le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2014, sopra riportate. Il versamento deve essere eseguito **entro il 16/12/2015**.

8.2 Arrotondamento

L'importo dovuto dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).

La circolare del Ministero dell'Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

- ove l'importo decimale sia di 49 centesimi, l'arrotondamento va eseguito per difetto;
- poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi.

8.3 Modalità di versamento

In base all'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento del tributo deve eseguirsi **esclusivamente** a mezzo **modello F24 o a mezzo dell'apposito bollettino postale** approvato con decreto ministeriale.

Non sono consentite altre modalità di versamento.

I codici tributo per eseguire il versamento sono i seguenti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014):

NB: i codici tributo sono riferiti al modello F24 – gli enti pubblici obbligati all'uso del modello F24EP devono impiegare i codici tributo istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24/04/2014.

Tipologia Immobili	Codici tributo
Abitazione Principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959

Per la compilazione del modello F24:

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI":

riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna "importi a debito versati";

- indicare nello spazio "codice ente/codice comune" il codice **A835**, corrispondente al codice catastale del comune di Bevagna;

- barrare le caselle:

- "Ravv": se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- "Immob variati": se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
- "Acc": se il pagamento si riferisce alla prima rata;
- "Saldo": se il pagamento si riferisce alla seconda rata;
- "Numero immobili": indicare il numero degli immobili;
- "Rateazione": non compilare;
- "Anno di riferimento": indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

NB: Nel caso di ravvedimento le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni vanno sommate al codice del tributo.

Il versamento del modello F24 può eseguirsi:

- *contribuenti in possesso di partita IVA:*

- esclusivamente per via telematica;
- direttamente: mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) da parte di tutti i soggetti in possesso di partita IVA;

-contribuenti non in possesso di partita IVA, per via telematica o cartacea, presentando in quest'ultimo caso il modello F24 presso:

- qualsiasi sportello degli Agenti della Riscossione (Equitalia);
- una banca;
- un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

8.4 Importi minimi

L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta è pari ad € 8,00. Esso si riferisce al tributo complessivo dovuto per l'intero anno solare.

8.5 Ravvedimento

In caso di **omesso, parziale o tardivo pagamento** del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari di norma al 30% dell'importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta - In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

- allo 0,2% giornaliero dell'importo dovuto, se il versamento è eseguito ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 2%);
- al 3% dell'importo dovuto (1/10 dell'ordinario 30%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al 3,33% dell'importo dovuto (1/9 dell'ordinario 30%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA;
- al 3,75% dell'importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TASI DELL'ANNO 2014 (ad oggi fissato al 30/06/2015).

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale (dal 01/01/2015 al 0,50%), con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice del tributo.

ATTENZIONE:

- Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o comunque cominciate le procedure di accertamento la sanzione irrogata sarà quella intera di legge e NON POTRÀ ESSERE PIU' RIDOTTA.

9) ESENZIONI

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20

maggio 1985, n. 222 e per finalità di ricerca scientifica;

i) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

Per quanto concerne l'esenzione degli immobili di cui alla precedente lettera h è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dal regolamento approvato con D.M. n. 200 del 19/11/2012. Per i fabbricati ad utilizzo misto l'esenzione spetta alle condizioni previste dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012, n. 1 e dal sopra citato D.M. 200/2012.

Si rinvia al paragrafo n. 2 per quanto concerne le fattispecie esenti/escluse da IMU soggette invece alla TASI.

10) DICHIARAZIONE

Obbligo: la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi:

- nel caso di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile;
- nell'ipotesi in cui intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto (art. 1, comma 685, L. 147/2013).

Termine: la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento sopra indicato.

11) SANZIONI

Si ricordano le sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal tributo.

- Omessa dichiarazione (art. 1, comma 696, L. 147/13): sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
- Infedele dichiarazione (art. 1, comma 697, L. 147/13): sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con minimo di €50,00;
- Mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta (art. 1, comma 698, L. 147/13): sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00;
- Omesso, parziale, tardivo versamento (art. 1, comma 695, L. 147/13 – art. 13 D.Lgs 471/97):
 - tardivo versamento inferiore o pari a 15 giorni: sanzione del 2% del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo;
 - omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 15 giorni: sanzione del 30% del tributo omesso, non versato, o tardivamente versato.

12) ESEMPIO DI CALCOLO

a) Abitazione con rendita catastale €500,00, destinata ad abitazione principale del proprietario per l'intero anno:

Rendita catastale	€ 500,00	X
Rivalutazione	1,05	X
Coefficiente	160	X
Valore imponibile	€ 84.000,00	X
Aliquota abitazione principale	2,4 per mille	
Tributo annuo dovuto	€ 201,60	
Importo da versare	€ 202,00	
16 giugno 2015	€ 101,00	
16 dicembre 2015	€ 101,00	

Per ulteriori informazioni:

COMUNE DI BEVAGNA – UFFICIO TRIBUTI
Corso G. Matteotti, 58
E-mail: tributi@comune.bevagna.pg.it
PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it
Tel. 0742-368119
Fax 2742 - 361647

Sito internet: www.comune.bevagna.pg.it